



**DOT
COM**

Il modello 730/2019: analisi delle novità fiscali e riflessi sulla compilazione del modello

Torino, 24.05.2019

**Relatori: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico
Dott.ssa Monica Robaldo**

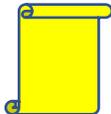
OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

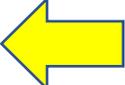
QUADRO B - MODELLO 730/2019

Locazione a canone convenzionato (Codice utilizzo «8»)

Chiarimenti:

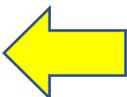


- nella documentazione deve essere presente l'attestazione (Risoluzione n. 31/2018 Agenzia delle Entrate);
- in caso di appartamento concesso in locazione per porzioni a studenti con singoli contratti, è sufficiente un'unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti (Risposta n. 105/2018 Agenzia delle Entrate).

Novità: 

Introduzione dal 2019 del regime della cedolare secca alla locazione di immobili ad uso commerciale.

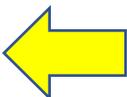
QUADRO C – MODELLO 730/2019

Novità: 

- tassazione ordinaria della Rendita Integrativa Anticipata (RITA);
- indicazione nel campo C9 col. 2 dell'imposta sostitutiva;

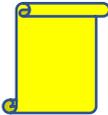
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												Casi particolari		
C1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TIPO	INDETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI	TIPO	INDETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI	TIPO	INDETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		
			.00				.00				.00			
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
		.00	.00	.00	.00	.00								
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI											
C5	PERIODO DI LAVORO - giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 402 CU 2019)			LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE									
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE														
C6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)								
		.00		.00		.00								.00
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF														
C9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)											
		.00	.00											.00
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF														
C11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 26 CU 2019)	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 27 CU 2019)	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 29 CU 2019)											
		.00	.00											.00
SEZIONE V - BONUS IRPEF														
C14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CODICE BONUS (punto 301 CU 2019)	BONUS EPOGATO (punto 302 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)										
		.00	.00	.00										

QUADRO C – MODELLO 730/2019

Novità: 

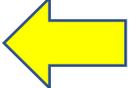
- aggiunta la colonna 4 nei righe da C1 a C3 per redditi di fonte estera o pensioni di fonte estera;
- innalzamento delle soglie di reddito per l'attribuzione del Bonus Irpef.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI														
Casi particolari														
C1	TIPO	INDETERMINATO DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI	C2	TIPO	INDETERMINATO DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI	C3	TIPO	INDETERMINATO DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI
			.00					.00					.00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
		.00	.00	.00	.00	.00								
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI											
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)			LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE									

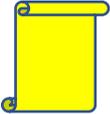
Chiarimenti su soggetti impatriati: 

- Risoluzione n. 51/2018 Agenzia delle Entrate e Risposta n. 32/2018 (residenza all'estero per i soggetti laureati);
- Risoluzione n. 72/2018 Agenzia delle Entrate;
- Risposta n. 76/2018 Agenzia delle Entrate

QUADRO D – MODELLO 730/2019

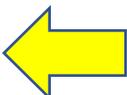
Novità: 

- inserimento degli utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in stati o territori che hanno un regime privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, prodotti a partire dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (codice «2» nella colonna 1 del rigo D1)

Chiarimento su cessione di fabbricati: 

- Risposta a interpello 22.11.2018 n. 83 per cessione entro 5 anni della pertinenza.

QUADRO F e G – MODELLO 730/2019

Novità: 

- nel rigo F5 con il codice «2» devono essere indicate ritenute e acconti relativi ai contribuenti che alla data del 14.08.2018 avevano la residenza nel territorio del comune di Genova;

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI									
F5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eventi eccez.	IRPEF	Add.le Regionale	Add.le Comunale	Imposta sostitutiva premi di risultato	Cedolare secca	Imposta sostitutiva R.I.T.A.			
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

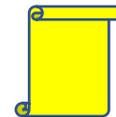
- nel rigo G4 deve essere riportato il credito d'imposta per l'Anticipo Finanziario a garanzia Pensionistica (APE).

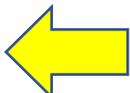
SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA			SEZIONE XI - MEDIAZIONI			SEZIONE XII - APE		
G12	1	2	G13	1	2	G14	1	2
Residuo 2017	di cui utilizzato in F24	Anno 2018	di cui compensato nel mod. F24	Utilizzato				
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

QUADRO K e L – MODELLO 730/2019

Chiarimenti sull'obbligo di compilazione del quadro K:

- Risoluzione 20.09.2018 n. 67 Agenzia delle Entrate.



Novità: 

Il quadro L può essere compilato per indicare i redditi prodotti in euro dai soggetti residenti o domiciliati a Campione d'Italia e permette l'applicazione delle agevolazioni previste per Campione d'Italia, consistenti in una riduzione del 30% dei redditi prodotti con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

QUADRO L - Ulteriori dati			
		CODICE	IMPORTO
		1	2
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA		,00

SPESE DI ISTRUZIONE – COD. 12 RIGHI E8-E10

Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, **a 786 euro per l'anno 2018** e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente.

Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell'interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico.

L'onere va indicato con il codice 12 nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.





SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE – COD. 18 RIGHI E8-E10

Con Risposta del 2 ottobre 2018, n. 19, l'AgE ha chiarito che:

- 1) per l'individuazione dei **comuni montani** è necessario fare riferimento all'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993 relativa all'ICI;
- 2) la **situazione di disagio** si riferisce al comune di residenza dello studente e dev'essere valutata in base a criteri oggettivi. Pertanto dev'essere verificato se risultano percorribili diverse vie di comunicazione quali quelle ferroviarie e stradali, che collegano il Comune di residenza ad altri Comuni.

Si ricorda che in relazione alle spese sostenute nel 2017 e 2018, per fruire della detrazione è richiesto che l'università sia situata in un Comune distante almeno:

- 100 km da quello di residenza;
- 50 km da quello di residenza per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Non è necessario che l'università sia situata in una provincia diversa.⁹

SPESE PER ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO – COD. 40 RIGHI E8-E10

Dal 2018, al fine di incentivare l'uso dei mezzi pubblici, è prevista la possibilità di portare in detrazione dall'IRPEF (19%) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale, nel limite di € 250,00.

Sono ammesse a fruire della detrazione in esame solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico dei mezzi di trasporto pubblico.

La detrazione in esame spetta anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta a favore di familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite di spesa di € 250,00.

ASSICURAZIONI CONTRO EVENTI CALAMITOSI – COD. 43 RIGHI E8-E10

I premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative ad unità immobiliari ad uso abitativo, sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%.

Il nuovo onere detraibile è individuato dal codice 43 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E.

Non è previsto alcun limite massimo di spesa, nè l'applicazione di alcuna franchigia.

SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO – COD. 44 RIGHI E8-E10

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

Tale condizione deve essere attestata da un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.



EROGAZIONI LIBERALI AD ONLUS, OV e APS – CODD. 61 E 71 RIGHI E8-E10

Codice 61 (righi E8/E10): erogazioni liberali in denaro a favore di **ONLUS** e **iniziative umanitarie**, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Tali erogazioni rimangono detraibili nella misura del 26%, nel limite massimo di € 30.000 annui (art. 15, comma 1.1, TUIR), nel limite si devono considerare anche le erogazioni indicate con codice 20.

Nuovo codice 71 (righi E8/E10): erogazioni liberali effettuate a favore di **ONLUS** e **APS**.

Tali erogazioni sono detraibili nella misura del 30%, nel limite massimo di € 30.000 annui (art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS, OV e APS – COD. 76 RIGHI E8-E10

Nuovo codice 76 (righi E8/E10): erogazioni liberali effettuate a favore di organizzazioni di volontariato (**OV**). Tali erogazioni sono detraibili nella misura del 35%, nel limite massimo di € 30.000 annui (art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Soppressione del codice 23 per le erogazioni liberali a favore di **APS** a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, comma 1, lett. i-quater, TUIR (nel 730/2018 la detrazione era del 19% nel limite massimo di € 2,065,83).

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO – COD. 22 RIGHI E8-E10

Sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).

L'articolo 83, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017 dal 2018 dispone l'aumento del limite di tali contributi a **1.300 euro**. L'onere va indicato con il **codice 22 nei righi E8/E10** della sezione I del quadro E.

Si ricorda che possono essere detratti soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS, ODV e APS - COD. 7 RIGO E26 E RIGO E36

Per quanto riguarda le **deduzioni** relative ad erogazioni liberali effettuate verso enti del terzo settore, le modifiche sono le seguenti:

- **rigo E26 codice 7:** destinatarie dell'erogazione ONG;
- **rigo E26 codice 8:** erogazioni a favore di fondazioni e associazioni riconosciute;
- è stato introdotto il **nuovo rigo E36** che consente l'indicazione della nuova deduzione per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, OV e APS, introdotta dal 2018, dall'art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

EROGAZIONI LIBERALI AD ONLUS, ODV e APS ALTERNATIVITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Le istruzioni ministeriali hanno precisato che **a fronte della medesima erogazione liberale**, il contribuente non può fruire contemporaneamente delle detrazioni/deduzioni introdotte dal D.Lgs. n.117/2017 e di altre agevolazioni.

In particolare, il contribuente dovrà **scegliere alternativamente** tra:

la detrazione d'imposta,

- codice 61 (righe E8/10) - ONLUS e iniziative umanitarie;
- codice 71 (righe E8/10) - ONLUS e APS;
- codice 76 (righe E8/10) - OV

e

- la deduzione dal reddito complessivo, rigo E36 – ONLUS, OV e APS.



EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS, ODV e APS

Rigo E26 codice 7: contributi e oblazioni alle **ONG** per i Paesi in via di sviluppo. Tali spese rimangono deducibili nella misura del 2% del reddito complessivo.

Rigo E26 codice 8: non è più utilizzabile per ONLUS e APS, da ora è utilizzabile unicamente per le erogazioni liberali a specifiche **fondazioni e associazioni riconosciute**. Tali spese rimangono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque entro € 70.000.

Rigo E36: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di **ONLUS, OdV e APS**. Tali erogazioni sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo, la quota che supera il reddito (al netto delle deduzioni), può essere dedotta nei periodi di imposta successivi (non oltre il quarto) fino a concorrenza del loro ammontare. Il residuo andrà indicato nel rigo 153 “Residuo erogazioni liberali ONLUS, OV e APS”

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI – RIGO E27

Nel rigo E27 vanno indicati i contributi versati alle forme di previdenza complementare, relativi sia a fondi negoziali che a fondi individuali, deducibili in via ordinaria.

La novità è che dal 2018 anche i dipendenti pubblici devono compilare il rigo E27 per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali ad essi riservati.

Il rigo E31 è stato eliminato.

BONUS VERDE – RIGHI E41-E43

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 2018, una nuova detrazione IRPEF per gli interventi di «sistemazione a verde». L'agevolazione è ammessa per i soggetti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

BONUS VERDE – RIGHI E41-E43

Ai sensi del comma 15, Legge n. 205/2017, le spese sostenute per il “Bonus verde” devono essere **pagate con strumenti “tracciabili”**, a differenza del recupero edilizio, quindi, le spese possono essere pagate anche con strumenti diversi dal bonifico, purché risultino tracciabili, quali ad esempio:

- **bonifico** (non è necessario utilizzare quello, soggetto a ritenuta, appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia);
- **carte di credito o debito** (la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, indicata nella ricevuta di transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente).

Nel documento di spesa non è richiesta l’indicazione del riferimento normativo, ma è necessario che la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.¹

BONUS VERDE – RIGHI E41-E43

Le spese sono **deducibili al 36%** dell'importo sostenuto e nel **limite massimo di € 5.000,00**.

La detrazione “Bonus verde” va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento della spesa.

Per completezza, si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha previsto la proroga dell'agevolazione per il 2019.

BONUS VERDE – RIGHI E41-E43

Nel mod.730/2019 il “Bonus verde” è ricompreso nella sezione III-A, con l’aggiunta di 2 nuovi codici (12 e 13) da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 a E43:

- **Codice 12 - “sistemazione a verde” di aree scoperte private** di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;**
- **Codice 13 - “sistemazione a verde”** per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**

BONUS ARREDO – RIGO E57

L'agevolazione consiste nella possibilità, per i soggetti che effettuano interventi di recupero edilizio, di fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ e alla A per i forni.

Sono interessati al bonus arredo per il 2018 i soggetti passivi Irpef, anche non residenti, possessori o detentori di unità immobiliari in relazione alle quali sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.

Novità 2018:

Tra gli interventi che necessitano dell'invio della comunicazione all'ENEA è stato indicato anche l'acquisto degli elettrodomestici (es: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici), a condizione che sia collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017.

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – RIGHI E61-E62

La legge di bilancio 2018 ha introdotto le seguenti novità valide dal 2018:

- 1) la **riduzione al 50%** della percentuale di detrazione per gli interventi di:
 - acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi (codice 2 fino al 2017, **codice 12** dal 2018);
 - acquisto e posa in opera di schermature solari (**codice 5**);
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (**codice 6**).

Per queste spese, fino al 2017, la detrazione era del 65% dal 2018 è ridotta al 50%.

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – RIGHI E61-E62

2) l'introduzione di nuovi interventi agevolabili:

- acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (detrazione 65%, nuovo **codice 14**);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** di efficienza almeno pari alla classe A (detrazione del 50%, nuovo **codice 13**). Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione è del 65% con il **codice 4**. Dal 2018 non è più ammessa alla detrazione la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per spese per l'acquisto e la posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione (codice 4)**.

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – RIGHI E61-E62

- 3) per gli interventi su parti comuni condominiali siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico** e alla riqualificazione energetica, la detrazione è pari all'80%, se i lavori determinano un passaggio ad una classe di rischio inferiore, o 85% se il rischio sismico si riduce di almeno due classi. Tali interventi sono individuati dai nuovi **codici 10 e 11**.

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2018
 14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
 10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
 11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
 12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
 13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
 5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
 6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Il comma 2-bis, art. 16, D.L. n. 63/2013, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ha previsto, per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, l'obbligo di inviare telematicamente all'ENEA le relative informazioni.

Il 21 novembre 2018 l'ENEA ha attivato il sito da utilizzare per la trasmissione dei dati (<http://ristrutturazioni2018enea.it>) relativi agli interventi la cui fine lavori ricade nel 2018 e ha reso disponibile una guida con l'elenco degli interventi che necessitano dell'invio.

SPESE PER IL RECUPERO EDILIZIO - COMUNICAZIONE

ALL'ENEA

La Legge n. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal 2018, che per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, l'obbligo di inviare telematicamente all'ENEA le relative informazioni.

Gli interventi edilizi e tecnologici che necessitano dell'invio sono:

- le modifiche alle strutture edilizie: ad esempio, la riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno dai vani freddi e dal terreno,
- la riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati,
- le modifiche agli impianti tecnologici,
- l'acquisto di elettrodomestici, solo se collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Per gli interventi di recupero edilizio/risparmio energetico ultimati entro il 31.12.2018, l'invio doveva avvenire entro il 1° aprile 2019.

Per i lavori ultimati tra il 1.01.2019 e l'11.03.2019, il termine decorre dal 11.03 con scadenza, quindi, al 10/06/2019.

Per gli interventi edilizi/risparmio energetico terminati dal 12.03.2019 la comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori (in generale, dall'effettuazione del collaudo).

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46 pubblicata il 18.04.2019: in caso di omessa trasmissione all'ENEA relativa agli interventi per recupero edilizio dai quali derivi un risparmio energetico, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale e non genera applicazione di sanzioni.

